

Repertorio N. 6983
Revolte N. 5176
Allegato "B"

FONDAZIONE

Maria Bassino Casamarte Treccia Contessa Bezzi
con sede in Loreto Aprutino, via Baio n. 6

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

In esecuzione delle volontà testamentarie della compianta Maria Beatrice Bassino Casamarte, in seguito denominata anche "Fondatrice", è costituita una Fondazione denominata "Maria Bassino Casamarte Treccia Contessa Bezzi".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Maria Bassino Casamarte Treccia Contessa Bezzi ETS".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Loreto Aprutino (PE), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 3 - Scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D.lgs. 117/2017, lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 D.lgs. 117/2017, lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.lgs. 117/2017, lett. i).

ART. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.



Handwritten signature of Giuseppe Melimano Stewart

Giuseppe Melimano Stewart

Sempre allo scopo di perseguire tali attività, la Fondazione si prefigge di garantire la conservazione, l'unitarietà, la fruizione pubblica e privata:

- a) dell'appartamento al secondo piano di Palazzo Casamarte, in Via Baio 4, di Loreto Aprutino, in cui ne è fissata la Sede Legale, che sarà conservato nello stato in cui attualmente si trova, compresi la Biblioteca, gli arredi, le suppellettili e quant'altro, quale testimonianza storica di una di mora nobiliare del XIX Secolo, così come abitata e pervenuta a oggi;
- b) del Trappeto Casamarte, sito in Loreto Aprutino, Via Baio, snc, adiacente al civico 4;
- c) della Biblioteca Casamarte;
- d) dell'Archivio Casamarte;
- e) dei Documenti antichi, esprimenti i vari interessi culturali e storici di A. Casamarte (archivio documenti antichi);
- f) dell'Emeroteca;
- g) della collezione di reperti archeologici rinvenuti in agro di Loreto Aprutino, ora in comodato del Museo Civico di Loreto Aprutino.

Nelle finalità della Fondazione sono ricomprese anche le seguenti iniziative strumentali:

- a) la realizzazione di un museo e comunque di spazi espositivi, anche aperti al pubblico, intesi come luogo di ricerca, conservazione e valorizzazione della Biblioteca, dell'Archivio Storico e dell'Emeroteca, questi ultimi due da allocarsi nel Trappeto Casamarte, in Loreto Aprutino, via Baio, snc, adiacente al civico 4;
- b) la definitiva catalogazione e conoscenza, la migliore conservazione, l'attenzione storica e culturale della Biblioteca, dell'Archivio Storico e dell'Emeroteca, evitandone in ogni caso la dispersione.
- c) la conservazione, il restauro e la catalogazione degli arredi e suppellettili dell'appartamento sede della Fondazione;
- d) la promozione di studi relativi alla storia locale, all'archivistica, all'agricoltura;
- e) l'organizzazione di mostre, dibattiti culturali, convegni, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo della cultura, dell'arte, della letteratura e della critica nelle materie specifiche;
- f) l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con Biblioteche, Archivi, Musei, Università ed Enti, anche internazionali, necessari per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 5 - Consistenza dell'Archivio, della Biblioteca e dell'Emeroteca.

L'Archivio, che rappresenta la preziosa testimonianza scritta di uno dei più ragguardevoli e antichi casati abruzzesi, Baroni Casamarte di Campotino, è stato dichiarato di notevole interesse storico nel 1988 dalla Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo.

La sua consistenza, come rilevata da sommarie ricerche precedenti, è certamente provvisoria, contandosi:

- n. 483 faldoni per un ammontare complessivo di 3.245 fascicoli;

- n. 161 pergamene;
- n. 486 registri e volumi manoscritti;
- n. 3 scatole da imballaggio di fotografie;
- n. 1 scatola d'imballaggio di vedute e disegni a penna di paesi abruzzesi;
- n. 1 scatola di autografi di personaggi illustri;
- circa 624 pezzi tra carte topografiche, stampe, ritratti di personaggi e altro;
- n. 9 carte geografiche antiche con asta.

Detta quantità, espressa in faldoni, corrisponde a n. 756 unità di conservazione, cui si aggiungono, perché non esprimibili in faldoni, n. 5 scatole da imballaggio nonché eventuale altro materiale che si ritrovi.

La Biblioteca, dichiarata il 19.12.1970 dalla Soprintendenza Bibliografica Abruzzo e Molise ai sensi della Legge 1.6.39, n. 10890, di "eccezionale interesse", si compone di circa 20.000 volumi, tra cui manoscritti e cinquecentine, in gran parte già catalogata in schedari mobili d'epoca.

L'Emeroteca consiste in una ricca raccolta di giornali e riviste d'epoca, anche di diffusione locale.

Art. 6 - Funzionamento dell'Archivio, della Biblioteca e dell'Emeroteca

Le modalità e le condizioni di accesso all'Archivio, alla Biblioteca e all'Emeroteca saranno determinate da un apposito Regolamento che sarà redatto, deliberato e approvato dal Consiglio Direttivo.

E' s'cluso categoricamente il prestito di oggetti, documenti, volumi, ed è fatto divieto assoluto di portare fuori dalla sede della Fondazione qualsiasi documento o oggetto che ne faccia parte, salvo che per eccezionali ragioni di assoluta necessità (restauro, mostre, ecc.).

Art. 7 - Borse di studio

La Fondazione istituirà due Borse di studio biennali:

- a) una in Diritto Penale, in onore e memoria dell'On. Avv. Agostino Bassino, nonno della Fondatrice;
- b) una in tema di sviluppo dell'Agricoltura e delle sue tecnologie.

Art. 8 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o altrimenti posseduti o utilizzati;



[Handwritten signature]

Giuseppe Melipano Stuart

- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e/o complementari a quelli della Fondazione medesima, che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale locale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nonché al settore della ceramica e dei prodotti da essa derivati;
- g) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ovvero a supporto del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- h) partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblici e/o privati, per il raggiungimento di fini istituzionali.

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

- 1) dal fondo di dotazione, costituito dalla Fondatrice e di valore pari ad Euro 4.480.000,00 (quattromilioniquattrocentottantamila), consistente nel:
 - a) Trappeto Casamarte, sito in Loreto Aprutino, via Baio, snc, adiacente al civico 4;
 - b) appartamento sito all'ultimo piano di Palazzo Casamarte in Loreto Aprutino, via Baio n. 4;
 - c) immobile sito in Roma, Via de ' Banchi Nuovi, attualmente locato ad uso commerciale;
 - d) intera proprietà in Treia, contrada Schito, costituita da terreni e fabbricati;
 - e) beni mobili indicati negli artt. 4 e 5 che precedono;
 - f) le somme legate alla Fondazione dalla Fondatrice nel proprio testamento;
- 2) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, tra cui i diritti di riproduzione delle opere (sia della Biblioteca sia dell'Archivio) a seguito del lascito iniziale o che potranno essere assegnate successivamente alla Fondazione;
- 3) dai beni mobili e immobili che pervengano o che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi

quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto;

4) dalle elargizioni fatte da Enti e/o da privati con espressa destinazione a gestione e/o incremento del patrimonio;

5) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

6) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati.

7) dal Fondo di gestione, costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi a oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione patrimoniale;

c) da eventuali altri contributi da parte dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario, ha inizio il 1° (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) Aprile successivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Giuseppe Molinaro Stuart



Molinaro

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri rieleggibili alla scadenza e ha durata di cinque anni.

Il primo Consiglio per disposizione testamentaria della Fondatrice è composto da:

- a. Avv. Giuseppe Malignano Stuart, presidente;
- b. Giacomo Luca Bassino Casamarte;
- c. Dott. Giorgio Bassino Casamarte;
- d. Dott. Vincenzo de Pompeis;
- e. Arch. Enrico Santangelo.

A ogni scadenza i consiglieri eleggeranno i membri del prossimo Consiglio; per espressa volontà testamentaria della Fondatrice, sin dalla prima costituzione e poi in perpetuo, almeno uno dei membri del Consiglio dovrà necessariamente essere un discendente diretto della famiglia Casamarte o altro soggetto da questi indicato o delegato.

Il membro del Consiglio che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive dello stesso può essere dichiarato decaduto dal Consiglio; in tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacatio della carica di Consigliere, il Consiglio deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al comma che precede, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica fino allo scadere del termine degli altri.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Statuto;
- approvare il bilancio economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario;
- deliberare sull'accettazione di eredità, legati e donazioni, e sull'acquisto e alienazione di beni mobili e immobili;
- nominare il Presidente e un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
- nominare il Segretario;
- nominare l'Organo di controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, conformemente a quanto disposto all'art. 18;
- svolgere ogni ulteriore compito a esso attribuito dal presente Statuto.

L'Ufficio di consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 13 - Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno; esso è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso o, in casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora; esso potrà contestualmente indicare anche il giorno, l'ora e l'eventuale diverso luogo della seconda convocazione e potrà stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in caso d'impossibilità, il membro del Consiglio può farsi sostituire per delega anche da soggetto estraneo al Consiglio stesso. I membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in via telematica (videochiamata, skype, ecc.), purché con modalità tali da consentire al Presidente l'accertamento dell'identità personale dei partecipanti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo e, tranne quanto previsto dall'art. 11, è nominato dal Consiglio stesso; ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di estrema urgenza il Presidente può adottare ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

L'ufficio di Presidente è gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 15 - Il Segretario

Giuseppe Melimano Sturt



Il Segretario è nominato ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la natura, i poteri e la durata della carica.

Il Segretario è il responsabile operativo della Fondazione; egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

L'ufficio di Segretario è gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 16 - Consiglio Consultivo (Advisory Board)

Ove risulti utile e opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà istituire l'Advisory Board.

L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto di un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'archivistica, della storia, dell'arte, del collezionismo e della cultura in generale, con particolare riferimento alle materie di precipuo interesse della Fondazione.

L'Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio Direttivo e/o con il Presidente e il Segretario nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione; in particolare, esso svolge una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

I membri dell'Advisory Board durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; l'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Advisory Board è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nonché per predisporre il programma annuale delle attività, volte alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo, ovvero per esprimere il parere sul programma dallo stesso elaborato e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Alle riunioni dell'Advisory Board partecipa il Segretario del Consiglio Direttivo.

I membri dell'Advisory Board presteranno la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 17 - Organo di Controllo - Collegio dei Revisori dei Conti

Secondo quanto richiesto dalle norme vigenti in materia, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dell'Organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; è composto da un sindaco, nel primo caso, e da tre sindaci, nel secondo caso, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro da tenersi con le modalità previste ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco monocratico, il Collegio Sindacale o uno dei sindaci possono anche assumere l'incarico di revisore legale dei conti quando la normativa renda obbligatorio istituire un organo di controllo.

Art. 17 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente da due arbitri designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle Parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, ad eccezione della biblioteca, dell'Archivio storico, dell'emeroteca e dei locali sede della Fondazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, prediligendo tra questi, per espressa disposizione testamentaria della Fondatrice, la "Lega del Filo d'Oro" con sede in Osimo, ricorrendone i presupposti e i requisiti e fermo restando quanto sopra disposto.

In tale eventualità, e compatibilmente con quanto sopra e con la normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, la Biblioteca, l'Archivio Storico, l'Emeroteca nonché i locali sede della Fondazione, non potranno comunque essere né smembrati né dispersi, bensì andranno devoluti a Fondazioni e/o Enti di natura pubblica e/o privata, preferibilmente delle province di Pescara e/o Teramo, che ne assicurino convenzionalmente l'integrità e la pubblica fruibilità, rendendone altresì chiaramente nota la provenienza dalla famiglia dei Baroni Casamarte di Campotino, dandosi preferenza, in tale circostanza, a Fondazioni di cui siano titolari o facciano parte i discendenti della detta famiglia.



Giuseppe Melimano Ruest

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

(art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge
16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta, Marina VINCENTI, Notaio in Teramo, iscritta
al Collegio Notarile di Teramo e Pescara, certifico, mediante
apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata
di certificato di validità fino al 07.01.2024, rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority),
che la presente copia, contenuta in un supporto informatico,
e' conforme all'allegato B del documento originale analogico
contenuto nell'atto a mio rogito del 4 maggio 2023, rep.n.
6983/5176, registrato a Teramo il 12 maggio 2023, al n.
1606, firmato a norma di legge, che si rilascia per gli usi
consentiti.

Teramo, Via Raneiro, n. 5, il giorno dodici maggio duemila-
ventitre (12.05.2023).

file firmato digitalmente dal Notaio Marina Vincenti